



Prot. n. 22889

Ordinanza n. 85/013

IL SINDACO

Premesso che la legge n. 120 del 29/07/2010, art.1, c.1, e la direttiva del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 16/01/2013, hanno introdotto la modifica dell'art. 6 del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 consentendo espressamente agli Enti proprietari delle strade di prescrivere che, in caso di precipitazioni a carattere nevoso, i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei su neve o ghiaccio;

Constatato che durante i periodi di formazione di ghiaccio sul piano viabile e di precipitazioni aventi carattere nevoso si sono avuti gravissimi problemi per la circolazione veicolare dovuti, quasi esclusivamente, a veicoli privi di pneumatici invernali e/o sistemi antisdrucchiolevoli;

Ritenuto che al fine di garantire, in via prioritaria, migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale ed evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione, rendendo di conseguenza, difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento dei servizi di emergenza pubblica utilità e, non ultimo, di sgombero neve e spargimento sale;

Visti gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 285/92 C.d.S. e il relativo Regolamento di Esecuzione;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L.;

ORDINA

Che su tutte le strade di competenza comunale, dall'inizio di ciascuna precipitazione a carattere nevoso, e fino a cinque giorni dopo il termine della stessa, è consentita la circolazione ai veicoli a motore muniti di pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio, oppure che abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli da installarsi, tempestivamente, secondo le necessità determinate dalle condizioni del fondo stradale.

I trasgressori saranno sanzionati ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a) e 14 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.

Avverte, altresì, che

- avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 37, 3° comma del D.lgs.285/92 e successive modifiche al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che decide in merito, entro 60 giorni e con le formalità stabilite nell'art. 74 del D.P.R.495/92;
- ai sensi dell'art. 3, 4° comma Legge 07 Agosto 1990 n° 241 contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente atto, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro gg. 120 decorrenti dal medesimo termine.

DISPONE

- Di pubblicare la presente Ordinanza all'Albo Pretorio on -line del Comune di Atripalda;
- Di trasmettere, la medesima ai mezzi di informazione affinché sia data la massima diffusione.

L'Ufficio Tecnico Comunale d'intesa con questo Comando, curerà l'apposizione della relativa segnaletica occorrente.

LA POLIZIA MUNICIPALE E GLI AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA SONO INCARICATI DELLA ESECUZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA.

Atripalda 17 Dicembre 2013

IL SINDACO
Avv. Paolo Spagnuolo